

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2656 del 15/05/2026
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - HERAMBIENTE SPA CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIALE C. BERTI PICHAT n. 2/4 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'INSTALLAZIONE IPPC DENOMINATA "CENTRO ECOLOGICO BAIONA" (PUNTI 5.1.a), 5.1.b), 5.2.a), 5.2.b), 5.3.a1), 5.3.a2), 6.11) DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D. LGS N. 152/2006 e smi) SITA IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA N. 182 - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2800 del 15/05/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna
Responsabile adottante	FRANCESCA CEMERI

Questo giorno quindici MAGGIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - **HERAMBIENTE SPA** CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIALE C. BERTI PICHAT n. 2/4 – **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'INSTALLAZIONE IPPC DENOMINATA "**CENTRO ECOLOGICO BAIONA**" (PUNTI 5.1.a), 5.1.b), 5.2.a), 5.2.b), 5.3.a1), 5.3.a2), 6.11) DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D. LGS N. 152/2006 e smi) SITA IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA N. 182 – AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

PREMESSO che per l'esercizio dell'installazione IPPC denominata "Centro Ecologico Baiona" sita in Comune di Ravenna, Via Baiona n. 182, HERAmbiente SpA avente sede legale in Bologna, Viale C. Berti Pichat n. 2/4 (Partita IVA/C.F. 02175430392) risulta titolare dell'AIA rilasciata con determinazione dirigenziale ARPAE n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi, in corso di riesame;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi presentata da HERAmbiente SpA ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, in data 19/06/2025 (ns. PG/2025/112772), riguardante:

1. modifica della classificazione dell'impianto di incenerimento F3 con l'introduzione dell'operazione di recupero energetico R1 in alternativa all'operazione di smaltimento D10 attualmente autorizzata, ferma restando la potenzialità di trattamento fissata pari a 50.000 t/anno di rifiuti speciali anche pericolosi;
2. modifica del quadro emissivo del Forno Incenerimento Sfiati (FIS) provenienti via tubo dell'adiacente Stabilimento Multisocietario di Ravenna;
3. modifica del profilo analitico dello scarico S1 derivante dall'impianto di Trattamento Acque di Scarico (TAS);
4. modifica di alcuni metodi analitici;
5. ottimizzazione delle aree di deposito di alcune sostanze di servizio/ausiliarie e di deposito preliminare di rifiuti di imballaggio (ferma restando la capacità massima istantanea di stoccaggio D15 già autorizzata);

trasmettendo, con l'occasione, il diagramma di flusso descrittivo dell'assetto impiantistico dell'installazione rettificato con la correzione di un refuso;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1113 del 27/07/2011* recante indicazioni per i gestori delle installazioni IPPC e l'autorità competente per i rinnovi delle AIA;

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di

ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenda Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 19 gennaio 2026* avente ad oggetto: "Approvazione della Deliberazione n. 151/2025 di ARPAE relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenda";
- la *Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024* con cui sono stati istituiti gli incarichi di funzione in ARPAE per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est (ora Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est);

PRESO ATTO che le variazioni comunicate di cui ai punti 1, 2 non risultavano di competenza della valutazione ambientale preliminare ai sensi dell'art. 6 comma 9-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi, come comunicato in data 29/05/2025 dalla competente Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni (ns. PG/2025/99242);

DATO ATTO che le variazioni comunicate di cui ai punti 3, 4, 5 non necessitavano di essere sottoposte ad alcuna procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi e della LR n. 4/2018, in quanto non incidenti su caratteristiche, funzionamento e potenzialità dell'installazione;

RILEVATA la mancanza nel quadro normativo comunitario e nazionale di un criterio volto a verificare il livello di recupero energetico e conseguentemente ad attribuire, o meno, l'operazione R1 per la tipologia di impianto di incenerimento di rifiuti speciali in oggetto;

VISTI i chiarimenti forniti nella risposta del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con nota prot. n. 214095 del 22/11/2024 all'istanza di interpello in materia ambientale ex art. 3-septies del D.Lgs n. 152/2006 e smi formulata dalla Regione Emilia-Romagna relativo all'attribuzione della operazione R1 di cui all'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs n.152/2006 e smi agli impianti di termovalorizzazione di rifiuti speciali, da cui emerge in particolare che: *"...la normativa comunitaria e quella nazionale, allo stato attuale, hanno introdotto criteri specifici per la classificazione degli impianti di incenerimento come impianti di recupero, solo nel caso degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, mentre nessuna indicazione viene data per gli impianti di trattamento dei rifiuti speciali. In questo caso è l'autorità competente che, nell'ambito della procedura autorizzativa, effettua la classificazione di un impianto come operazione di recupero R1 o di smaltimento D10."*;

RILEVATO che, anche sulla base di quanto manifestato in data 24/07/2025 dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna (ns. PG/2025/133952), la documentazione tecnica allegata alla comunicazione di modifica in oggetto risultava mancante di talune informazioni ritenute necessarie per concludere l'istruttoria per l'aggiornamento dell'AIA n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi, per cui veniva avanzata richiesta di integrazioni ai fini istruttori in data 24/07/2025 (ns. PG/2025/134172) con sospensione dei termini del procedimento;

RICHIAMATA la proroga concessa per la presentazione delle integrazioni richieste in data 22/10/2025 (ns. PG/2025/187072), a riscontro della richiesta avanzata dal gestore in data 20/10/2025 (ns. PG/2025/185225);

VISTA la documentazione integrativa presentata dal gestore, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, in data 05/12/2025 (ns. PG/2025/216484), ai fini del riavvio del procedimento, con cui, tra l'altro, il gestore rinuncia all'istanza di attribuzione contemporanea all'impianto F3 delle operazioni D10 e R1, richiedendo esclusivamente la classificazione come attività di recupero energetico R1, per cui propone un criterio di efficienza energetica a supporto di tale classificazione discendente dai livelli di efficienza energetica associati alla BAT (BAT-AEEL) per il rendimento della caldaia (BAT n. 20) indicati nelle conclusioni sulle BAT per l'incenerimento dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, adottate con Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2010 della Commissione del 12 novembre 2019 e pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in data 03/12/2019;

ATTESO il recepimento a livello nazionale della direttiva comunitaria n. 2024/1785/UE, recante modifica della direttiva comunitaria n. 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), che attribuisce valore di cogenza ai livelli di prestazione ambientale associati alle BAT;

ACQUISITO in data 22/12/2025 (ns. PG/2025/228002) il parere favorevole sulla modifica al Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA espresso dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, comprensivo di relazione tecnica istruttoria per la matrice emissioni in atmosfera, scarichi idrici, rifiuti, a riscontro della richiesta avanzata da ARPAE SAC (ora SAE) di Ravenna con nota ns. PG/2025/112149 del 20/06/2025, da cui emergeva l'esistenza di motivo ostativo all'attuazione della modifica comunicata inerente la classificazione dell'impianto F3 di incenerimento di rifiuti speciali anche pericolosi da operazione di smaltimento D10 a operazione di recupero energetico R1, come comunicato al gestore in data 22/12/2025 ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e smi (ns. PG/2025/228647);

RILEVATO in sintesi che il criterio proposto dal gestore in sede di integrazioni discendente dal BAT-AEEL (*rendimento di caldaia*) è indicatore della resa termodinamica e non rappresenta l'efficienza dell'impianto nel trasformare i rifiuti in energia, in quanto tiene conto dell'energia prodotta con il combustibile ausiliario (metano) che contribuisce alla produzione di vapore. Non confronta l'energia utile prodotta con l'energia contenuta nei rifiuti trattati;

VISTA la richiesta di proroga del termine fissato per la presentazione delle osservazioni in merito avanzata dal gestore in data 20/01/2026 (ns. PG/2026/10467), al fine di svolgere le necessarie valutazioni tecniche volte a rispondere compiutamente al motivo ostativo comunicato, accettata da ARPAE con nota ns. PG/2026/10962;

VISTE le osservazioni, corredate da documentazione, volte al superamento del motivo ostativo comunicato con nota ns. PG/2025/228647 del 22/12/2025 presentate dal gestore in data 20/03/2026 (ns. PG/2026/52844);

VISTA inoltre la documentazione integrativa presentata dal gestore a titolo volontario, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, in data 12/05/2026 (ns. PG/2026/87821) riguardante la revisione dell'Allegato 3D - Planimetria depositi e stoccaggi dell'installazione;

DATO ATTO che in sede di osservazioni al motivo ostantivo comunicato, il gestore introduceva variazioni al criterio proposto nell'istanza originaria e che tale criterio, così come quanto richiesto in istanza, era stato a sua volta modificato con la risposta alle integrazioni. Rilevando pertanto la necessità di una valutazione approfondita, non esauribile nella mera risposta al motivo ostantivo e ritenuto inoltre di per sé inefficace, nonché sintomo di inefficienza, richiedere la presentazione di nuova istanza concludendo nei tempi il procedimento in oggetto, si comunicava con nota ns. PG/2026/53764 che i tempi del procedimento iniziavano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni al motivo ostantivo (20/03/2026), comprensiva di "*alcune proposte di modifica/integrazione del criterio di riconoscimento della qualifica R1 per l'impianto in oggetto*";

DATO ATTO altresì che in sede di osservazioni al motivo ostantivo comunicato, il gestore modificava il criterio proposto per la classificazione dell'impianto F3 con l'operazione R1, integrando un indicatore di valutazione volto a monitorare l'*efficienza energetica di processo*, oltre al *rendimento di caldaia*. Allo stato degli atti a disposizione, il gestore propone pertanto di vincolare il mantenimento dello status R1 ai valori di due indicatori calcolati su base annuale come di seguito riportati:

- *Indicatore 1 - Rendimento di caldaia* (Rif. BATC WI - BAT 20): $Ev/(Ew+Eg) \geq 70\%$
- *Indicatore 2 - Efficienza energetica del processo*: $(Ev - Eg)/Ev \geq 65\%$

dove:

Ev = Energia vapore (energia prodotta dalla caldaia);

Ew = Energia rifiuti (energia fornita al forno dalla combustione dei rifiuti);

Eg = Energia gas naturale (energia fornita al forno dalla combustione del gas naturale);

VISTO il riscontro della Direzione Tecnica ARPAE con nota ns. PG/2026/87616 del 13/05/2026 alla richiesta di indirizzi per la valutazione del criterio di qualificazione dell'operazione R1 proposto da HERAmbiente, avanzata congiuntamente dai Responsabili di ARPAE AAE Est e APA Est con nota ns. PG/2026/66246 del 13/04/2026, da cui emerge in particolare che "*la produzione di energia deve derivare prevalentemente dalla combustione dei rifiuti tenendo conto del rendimento della caldaia*", per cui non condivide il criterio nella formulazione avanzata dal gestore, individuando contestualmente le condizioni che definiscono un criterio assentibile. Nello specifico:

- conferma l'indicatore 1 e il valore ad esso associato relativo al *rendimento di caldaia*;
- modifica il valore relativo all'indicatore *efficienza energetica del processo* innalzando il limite minimo al **75%**. Viene quindi adeguato il valore di riferimento proposto dal gestore per l'indicatore 2 "*per garantire, alla luce del rendimento di caldaia (indicatore n.1), la prevalenza del contributo dell'energia derivante dalla combustione dei rifiuti nella produzione di energia vapore*";
- propone, in sostituzione dell'indicatore 2, l'indicatore 3 definito come $Ew/(Ew+Eg) \geq 65\%$, il quale "*mettendo in relazione l'energia primaria derivante dalla combustione dei rifiuti rispetto al totale dell'energia primaria in ingresso (data dalla somma dell'energia derivante dalla combustione dei rifiuti e del combustibile ausiliario) consente di verificare e monitorare in modo molto semplice [...] la prevalenza nella produzione dell'energia del contributo derivante dalla combustione dei rifiuti*";
- fornisce alcuni suggerimenti per la verifica su base annua/mensile dei suddetti indicatori;

VISTE le controdeduzioni alle osservazioni presentate dal gestore al motivo ostantivo comunicato espresse in data 14/05/2026 dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna (ns. PG/2026/88870), che ritiene condivisibile quanto rilevato e proposto dalla Direzione Tecnica di ARPAE;

RILEVATO pertanto il permanere del motivo ostativo alla modifica inerente la classificazione dell'impianto F3 di incenerimento di rifiuti speciali anche pericolosi da operazione di smaltimento D10 a operazione di recupero energetico R1. Resta fermo che potrà essere rivalutata analoga istanza alla luce delle condizioni che definiscono un criterio assentibile, come individuate dalla Direzione Tecnica di ARPAE;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concordava nel qualificare le variazioni comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* recante recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, con integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore provvedeva al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi, in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi con versamento effettuato in data 19/06/2025 per un importo pari a € 500,00;

PRESO ATTO che la suddetta modifica comunicata ai fini dell'AIA non costituisce di per se aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti, per cui il gestore provvederà agli adempimenti previsti dal D.Lgs n. 105/2015, rendendo apposita dichiarazione al competente Comitato Tecnico Regionale (CTR) dei Vigili del Fuoco dell'Emilia Romagna;

RITENUTO pertanto di procedere, in relazione alle variazioni comunicate dal gestore di cui ai punti 2, 3, 4, 5 all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi, per le parti interessate;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare ovvero adeguare le garanzie finanziarie richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATE:

- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- la *Legge 24 gennaio 2011, n. 1* di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, che all'art. 3, comma 2-bis prevede riduzioni all'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per le imprese registrate EMAS ovvero in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014 per cui, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, le garanzie finanziarie richieste per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e stoccaggio di rifiuti anche pericolosi nell'installazione in oggetto sono determinate secondo le modalità indicate nella DGR n. 1991/2003 soprarichiamata con le riduzioni di cui alla Legge n. 1/2011, come da AIA n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi, per cui il gestore ha provveduto in proposito (ns. PG/2022/85255 del 23/05/2022, PG/2021/160328 del 18/10/2021, PG/2021/160334 del 18/10/2021).

Le garanzie finanziarie in essere prestate a favore di questa Agenzia, che non subiscono variazioni in termini di ammontare e di durata, dovranno essere adeguate per aggiornamento dell'AIA con riferimento al presente atto;


ATTESO che le suddette garanzie finanziarie dovranno successivamente essere adeguate alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e il Responsabile dell'Incarico di Funzione in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Silingardi Valentina, del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. Di **diniegare**, per le ragioni esplicitate nelle premesse, la variazione comunicata dal gestore riguardante:
 1. classificazione dell'impianto F3 di incenerimento di rifiuti speciali anche pericolosi da operazione di smaltimento D10 a operazione di recupero energetico R1;
2. Di **accogliere** le ulteriori variazioni comunicate dal gestore riguardanti:
 2. modifica del quadro emissivo del Forno Incenerimento Sfiati (FIS) provenienti via tubo dell'adiacente Stabilimento Multisocietario di Ravenna;
 3. modifica del profilo analitico dello scarico S1 derivante dall'impianto di Trattamento Acque di Scarico (TAS);
 4. modifica di alcuni metodi analitici;
 5. ottimizzazione delle aree di deposito di alcune sostanze di servizio/ausiliarie e di deposito preliminare di rifiuti di imballaggio (ferma restando la capacità massima istantanea di stoccaggio D15 già autorizzata);così come sommariamente descritte nelle premesse, che sono da considerare come MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, della determinazione dirigenziale ARPAE n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi;
3. Di **approvare** i seguenti elaborati, acquisiti agli atti con la comunicazione di modifica in oggetto:
 - Allegato 3D - Planimetria depositi e stoccaggi - revisione del 12/05/2026;
4. Di **aggiornare l'AIA** di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, alla ditta **HERAmbiente SpA** con sede legale in Comune di Bologna, Viale C. Berti Pichat n. 2/4 (C.F./P.IVA 02175430392) per l'esercizio dell'installazione IPPC denominata "**Centro Ecologico Baiona**" (di cui ai punti 5.1.a), 5.1.b), 5.2.a), 5.2.b), 5.3.a1), 5.3.a2), 6.11) dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi), come di seguito indicato:
 - 2.a) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi, è da considerare l'ottimizzazione delle aree di deposito e stoccaggio, con l'inserimento delle seguenti nuove aree di stoccaggio per contenitori chiusi (cisternette/tanichette) destinati al deposito di materie prime:
 - nuove zone di stoccaggio per acido solforico e per tiosolfato di sodio;
 - nuovo deposito per materiale refrattario da attività di manutenzione per il forno F3;
 - nuova zona di stoccaggio per olio lubrificante;e le seguenti modifiche alle aree di deposito esistenti:
 - ridefinizione delle aree di deposito all'interno del capannone;
 - spostamento area di deposito preliminare (D15) di imballaggi contaminati (DP2) nei pressi dell'area di deposito preliminare di imballaggi in legno (DP1);
 - spostamento area di deposito oli lubrificanti attualmente posizionato nei pressi del magazzino DPI, in prossimità dell'area imprese.Il diagramma di flusso descrittivo dell'assetto impiantistico dell'installazione riportato nel **paragrafo C1.3) dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale ARPAE n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi è sostituito col seguente:



2.b) E' da intendersi stralciato dall'AIA ogni riferimento alle seguenti emissioni in atmosfera diffuse:

- ED53 (emissioni da stoccaggio fanghi pompabili – Forno F3);
- ED54 (emissioni da area per operazioni di filtrazione/aspirazione dei rifiuti liquidi conferiti a mezzo ATB o in cisternette – Impianto TAS);
- ED56 (emissioni da stoccaggio urea – Forno F3);

2.c) Le condizioni stabilite nell'AIA per le **emissioni in atmosfera** sono aggiornate modificando i valori limite di emissione stabiliti per l'impianto FIS riportati nel **paragrafo D2.4) dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale ARPAE n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi con i seguenti:

D2.4) Emissioni in atmosfera (aspetti generali, limiti, prescrizioni, requisiti di notifica specifici, monitoraggio)

[...omissis...]

Limiti

[...omissis...]

Punto di emissione E1

FORNO FIS - Incenerimento sfiati (condizioni ordinarie)

Portata massima [Nm³/h] (*)	15.000
Altezza minima [m]	30
Temperatura minima [°C]	600
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm³]	Valore medio giornaliero
CO	80
COT	24
NOx	240

Punto di emissione E1

FORNO FIS - Incenerimento sfiati (condizioni di bonifica)

Portata massima [Nm³/h] (*)	45.000
Altezza minima [m]	30
Temperatura minima [°C]	750
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm³]	Valore medio giornaliero
CO	80
COT	24
NOx	480

(*) La portata dei fumi afferenti al punto di emissione E1 è stimata a DCS sulla base degli sfiati alimentati

I valori limite massimo di portata e il valore limite minimo di temperatura dei fumi afferenti al punto di emissione E1 si intendono stabiliti come media giornaliera.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione degli inquinanti indicati per il punto di emissione E1, in entrambe le condizioni di esercizio, sono riferiti a gas secchi in condizioni normali (temperatura di 273,15 K e pressione di 101,3 kPa) con tenore di ossigeno pari al 6% in volume.

[...omissis...]

- 2.d) Il Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA per gli **scarichi idrici** è aggiornato sostituendo il sottoparagrafo specifico di cui al **paragrafo D2.5) dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale ARPAE n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi con il seguente:

D2.5) Scarichi idrici (aspetti generali, limiti, prescrizioni, monitoraggio, requisiti di notifica specifici)

[...omissis...]

Monitoraggio

Per le emissioni in acqua, il Piano di Monitoraggio del Centro Ecologico Baiona prevede i seguenti autocontrolli da parte del gestore, in corrispondenza dei seguenti punti di controllo dell'impianto TAS per i quali sono stabiliti dei limiti specifici di emissione (scarico finale e scarichi parziali):

Aspetto ambientale	Oggetto autocontrollo	Parametri misurati	Frequenza
EMISSIONI IN ACQUA	S1 Punto finale di scarico in acque superficiali	Si veda il Profilo analitico S1	semestrale/ quadrimestrale/ mensile (*)
		Portata	continua
	S1/A Scarico parziale acque di processo organiche trattate (uscita S1007)	Si veda il Profilo analitico S1/A	mensile
	S1/B Scarico parziale acque di processo inorganiche trattate (uscita MS 15A/B)	Si veda il Profilo analitico S1/B	mensile

Aspetto ambientale	Oggetto autocontrollo	Parametri misurati	Frequenza
EMISSIONI IN ACQUA	S1/A1 Scarico parziale acque di lavaggio fumi forno F3 pretrattate (a monte S516)	Si veda il Profilo analitico S1/A1	continua/giornaliera/ mensile/semestrale
	S1/A2 Scarico parziale acque di processo organiche contenenti metalli pesanti pretrattate (a monte S516)	Si veda il Profilo analitico S1/A2	trimestrale
	S1/A3 Scarico parziale acque di processo organiche in ingresso al trattamento biologico (torri S1000A/B)	Si veda il Profilo analitico S1/A3	trimestrale

(*) Sullo scarico S1 vengono inoltre eseguite delle analisi di routine condotte per l'elaborazione del bilancio degli inquinanti dell'impianto ovvero per il monitoraggio dell'efficienza dell'impianto TAS e delle sezioni che lo compongono.

Per lo scarico finale S1 deve altresì essere determinato, su base annua, il flusso di massa scaricato in acque superficiali di Azoto Totale. Tale determinazione deve essere sempre inserita nel Report Annuale.

L'efficienza dell'impianto TAS e delle sezioni che lo compongono è monitorata attraverso l'analisi del "bilancio inquinanti dell'impianto TAS" predisposto semestralmente dal gestore; il bilancio è elaborato su base mensile tramite le analisi di routine condotte dal gestore sulle correnti in ingresso e in uscita dalle diverse sezioni di impianto.

Sulla base di tale bilancio, deve essere dato riscontro nel Report Annuale dell'effettiva capacità residua della sezione TAPO dell'impianto TAS per il trattamento di rifiuti liquidi provenienti da terzi e conferiti tramite autobotti, rispetto al flusso prioritario di acque reflue provenienti via tubo dall'insediamento petrolchimico di Ravenna e da altri impianti limitrofi.

Ai fini della verifica di conformità ai valori limite di emissione fissati nell'AIA per lo scarico parziale S1/A2 che si applicano nel solo caso di alimentazione dei rifiuti liquidi, risulta implementata e adottata all'interno del SGA idonea istruzione operativa (IO.0368) che esplicita le modalità di controllo dell'alimentazione di rifiuti alla sezione di trattamento chimico-fisico a doppio stadio dell'impianto TAS - linea TAPO; il gestore assicura comunque l'esecuzione a monte della vasca S516 degli autocontrolli previsti per lo scarico parziale S1/A2, a prescindere dalle tipologie dei flussi alimentate al trattamento (acque reflue industriali e/o rifiuti liquidi) che devono essere indicate negli autocontrolli effettuati.

PROFILO ANALITICO S1 - Punto finale di scarico in acque superficiali			
Parametro	Frequenza di monitoraggio		
	mensile	quadrimestrale	semestrale
pH		X	
Temperatura		X	
Solidi sospesi totali (°)(***)		X	
BOD ₅ (come O ₂)		X	
COD (come O ₂) (°)(***)		X	
Alluminio		X	
Arsenico	X		
Boro		X	
Bario		X	
Cadmio	X		
Cromo totale	X		
Cromo VI	X		
Ferro		X	
Manganese	X		
Mercurio	X		
Nichel	X		
Piombo	X		
Rame	X		
Selenio		X	
Stagno		X	
Zinco	X		
Cianuri totali (come CN)		X	
Cloro attivo libero		X	
Solfuri (come H ₂ S)		X	
Solfiti (come SO ₃)		X	
Fluoruri		X	
Fosforo totale (come P) (°)(***)		X	
Azoto ammoniacale (come NH ₄) (***)		X	
Total Kjeldal Nitrogen (TKN) (***)			
Azoto nitroso (come N) (***)		X	
Azoto nitrico (come N) (***)		X	
Azoto totale (come somma di TKN, N-NO ₂ , N-NO ₃) (°)(***)		X	
Grassi e oli animali /vegetali		X	
Idrocarburi totali		X	
Fenoli totali con speciazione di: - 4-nitrofenolo - fenolo - 2,4-dinitrofenolo - 2-nitrofenolo - 2-clorofenolo - 2,4-dimetilfenolo - 2-metil 4,6-dinitrofenolo - 4-cloro 3-metilfenolo - 2,4-diclorofenolo - 3,4-diclorofenolo - 2,4,6-triclorofenolo - Pentaclorofenolo		X	

PROFILO ANALITICO S1 - Punto finale di scarico in acque superficiali			
Parametro	Frequenza di monitoraggio		
	mensile	quadrimestrale	semestrale
<i>Aldeidi con speciazione di:</i> - acetaldeide - crotonaldeide - cicloesanone - decanale - formaldeide - eptanale - esanale - nonanale - ottanale - pentanale - propanale		X	
<i>Solventi organici aromatici in sommatoria con speciazione di:</i> - Benzene - Toluene - Etilbenzene - m,p-xilene - o-xilene - Stirene - Propilbenzene - Isopropilbenzene		X	
<i>Solventi organici azotati in sommatoria con speciazione di:</i> - Acetonitrile - Acrilonitrile - Piridina - Orto toluidina		X	
<i>Solventi organici clorurati in sommatoria con speciazione di:</i> - Diclorometano - Cloroformio - 1,1,1-Tricloroetano - Tetracloruro di carbonio - 1,2-Dicloroetano - Tricloroetilene - Diclorobromometano - Tetracloroetilene - Dibromoclorometano - 1,2-Dibromoetano - Bromoformio - Esaclorobutadiene		X	
<i>Tensioattivi totali</i> -Tensioattivi anionici -Tensioattivi non ionici		X	

PROFILO ANALITICO S1 - Punto finale di scarico in acque superficiali			
Parametro	Frequenza di monitoraggio		
	mensile	quadrimestrale	semestrale
Pesticidi fosforati con speciazione di: - Azinfos Etile (2642-71-9) - Azinfos Metile (86-50-0) - Clorpirifos etile (2921-88-2) - Clorpirifos metile (52315-07-8) - Diazinone (333-41-5) - Dimetoato (60-51-5) - Fosalone (2310-17-0) - Malation (121-75-5) - Metidation (950-37-8) - Paration etile (56-38-2) - Paration metile (298-00-0) - Pirimifos metile (29232-93-7)		x	
Pesticidi totali (esclusi i fosforati): - Aldrin - Dieldrin - Atrazina (1912-24-9) - Desetil Atrazina (10605-21-7) - Eptacloro (76-44-8) - Eptacloro epossido (1024-57-3) - Lindano (58-89-9) - Linuron (330-55-2) - Metolaclor (51218-45-2) - Molinate (2212-67-1) - Oxadiazinon (19666-30-9) - Simazina (122-34-9) - Terbutilazina (5915-41-3) - Desetil terbutilazina (30125-63-4) - Trifluralin (75635-23-3) - Benfluralin (1861-40-1) - Clorotalonil (1897-45-6) - Endosulfan (115-29-7) - Folpet (13-07-3) - Metribuzin (21087-64-9) - Pendimentalin (40487-42-1) - Endrin - Isodrin		x	
<i>Escherichia Coli</i>		x	
<i>Saggio tossicità acuta (*)(**)</i>		x	
<i>Conducibilità</i>		x	
<i>Cloruri</i>		x	
<i>PFOA/PFOS e derivati</i>			x

(*) Trattandosi di acque con alto contenuto salino il saggio sarà eseguito con vibrio fischeri (in accordo con la nota 5 alla Tab.3 in All.5 alla Parte III del D.Lgs 152/2006 e smi).

(**) Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale.

(***) Vengono eseguite delle analisi di routine condotte per l'elaborazione del bilancio degli inquinanti dell'impianto ovvero per il monitoraggio dell'efficienza dell'impianto TAS e delle sezioni che lo compongono.

(°) Parametri monitorati anche in termini di flusso di massa annuo.

[...omissis...]

- 2.e) Il Piano di monitoraggio dell'installazione inserito in AIA è aggiornato sostituendo le modalità operative per il monitoraggio delle emissioni di cui al **paragrafo D3.1) dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale ARPAE n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi con le seguenti:

D3.1) Criteri generali di monitoraggio e interpretazione dei dati, monitoraggi specifici, esecuzione e revisione del piano

[...omissis...]

EMISSIONI IN ATMOSFERA - MODALITÀ OPERATIVE PER IL MONITORAGGIO

Il gestore è tenuto a rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto dell'AIA, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza e igiene del lavoro.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 16911 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione deve essere numerata e identificata univocamente, con scritta indelebile, in prossimità del punto di prelievo. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria all'esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 16911 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle e almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora, in fase di misura, se ne riscontri l'inadeguatezza. In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo. Il numero di punti di prelievo è stabilito sulla base della tabella seguente:

condotti circolari		condotti rettangolari		
<i>diametro (m)</i>	<i>n° punti di prelievo</i>	<i>lato minore (m)</i>	<i>n° punti di prelievo</i>	
<i>fino a 1 m</i>	<i>1</i>	<i>fino a 0,5 m</i>	<i>1</i>	<i>al centro del lato</i>
<i>da 1 m a 2 m</i>	<i>2 (posizionati a 90°)</i>	<i>da 0,5 a 1 m</i>	<i>2</i>	<i>al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato</i>
<i>superiore a 2 m</i>	<i>3 (posizionati a 60°)</i>	<i>superiore a 1 m</i>	<i>3</i>	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere per quanto possibile collocati ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

I camini devono essere comunque attrezzati per i prelievi anche nel caso di impianti per i quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

[...omissis...]

- 2.f) I **metodi analitici e limiti di quantificazione** riportati nella Sezione D3 dell'Allegato alla determinazione dirigenziale ARPAE n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi sono aggiornati come segue:

SEZIONE D3

Metodi analitici e limiti di quantificazione

D3.1) EMISSIONI IN ATMOSFERA

Di seguito si riportano i metodi analitici per le determinazioni dei composti ricercati nelle emissioni in atmosfera nonché nei waste gas alimentati al forno FIS.

Emissioni in atmosfera		
Determinazioni	Unità di misura	Metodo analitico
PORTATA	Nm ³ /h	UNI EN 16911
TEMPERATURA	°C	UNI EN ISO 16911
UMIDITÀ	% v/v	UNI EN 14790 UNI EN 16911
PRESSIONE	hPa	UNI 10169 UNI EN 16911
VELOCITÀ	m/s	UNI 10169 UNI EN 16911
BIOSSIDO DI CARBONIO	% v/v	EPA 3A 1990 ISO 12039
OSSIGENO	% v/v	UNI EN 14789
POLVERI	mg/Nm ³	UNI EN 13284-1
PM ₁₀		VDI 2066/2006 UNI EN ISO 23210
ACIDO CLORIDRICO	mg/Nm ³	DM 25/08/00 All 2 GU SO n° 223 23/09/00 UNI EN 1911
ACIDO FLUORIDRICO	mg/Nm ³	DM 25/08/00 All 2 GU SO n° 223 23/09/00 UNI EN 15713
OSSIDI DI AZOTO	mg/Nm ³	UNI EN 14792
OSSIDI DI ZOLFO	mg/Nm ³	UNI EN 14791
CARBONIO ORGANICO TOTALE (COT)	mg/Nm ³	UNI EN 12619
MONOSSIDO DI CARBONIO	mg/Nm ³	UNI EN 15058
METALLI TOTALI	mg/Nm ³	UNI EN 14385
MERCURIO	mg/Nm ³	UNI EN 13211
CADMIO + TALLIO	mg/Nm ³	UNI EN 14385
PIOMBO	mg/Nm ³	UNI EN 14385
AMMONIACA (NH ₃)	mg/Nm ³	EPA CTM-027
ACIDO SOLFIDRICO	mg/Nm ³	M.U. 634:84 EPA -11 M.U. 634:84 + DPR n. 322 15/04/1971 GU n. 145 09/06/1971 App. n. 8 UNI 11574
IPA	mg/Nm ³	DM 25/08/00 All 3 GU SO n° 223 23/09/00 ISO 11338
PCDD/PCDF	ng/Nm ³ TEQ	UNI EN 1948
PCB Dioxin Like	ng/Nm ³ TEQ	UNI EN 1948
PCDD/PCDF + PCB	ng/Nm ³ TEQ	UNI EN 1948

D3.2) SCARICHI IDRICI

Di seguito si riportano i metodi analitici e i limiti di quantificazione per le determinazioni dei composti ricercati negli scarichi idrici (scarico finale e scarichi parziali) previsti dal Piano di Monitoraggio del Centro Ecologico Baiona e in particolare:

- S1 - Punto finale di scarico in acque superficiali (vasca S100);
- S1/A - Scarico parziale acque di processo organiche trattate (uscita S1007);
- S1/B - Scarico parziale acque di processo inorganiche trattate (uscita MS 15A/B);
- S1/A1 - Scarico parziale acque di lavaggio fumi forno F3 pretrattate (a monte S516);
- S1/A2 - Scarico parziale acque di processo organiche contenenti metalli pesanti pretrattate (a monte S516);
- S1/A3 - Scarico parziale acque di processo organiche in ingresso al trattamento biologico (torri S1000A/B).

Scarichi idrici			
Determinazioni	Unità di misura	Metodo analitico	Limiti di quantificazione
pH	unità pH a 20°C	STANDARD METHODS 4500H+B APAT CNR IRSA 2060 MAN 29/2003	-
TEMPERATURA	°C	APAT CNR IRSA 2100 MAN 29/2003 STANDARD METHODS 2550 B	-
COLORE	-	APAT CNR IRSA 2020 A MAN 29/2003	-
ODORE	-	APAT CNR IRSA 2050 MAN 29/2003	-
MATERIALE GROSSOLANO	-	M10R900.0 APAT CNR IRSA 2090 C MAN 29/2003 L319/76 M10R 024.0	-
SOLIDI SOSPESI TOTALI	mg/l	STANDARD METHODS 2540 D APAT CNR IRSA 2090 B MAN 29/2003	10
BOD ₅	mg/l O ₂	APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 5210B/C e D APAT CNR IRSA 5120 B Man 29/2003	10
COD	mg/l O ₂	ISO 15705 Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 5220 D APAT CNR IRSA 5130 Man 29/2003	15
ALLUMINIO	mg/l	APAT CNR IRSA 3020 Man 29/2003 Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 3120B EPA 200.8 EPA 6020 EPA 6010 UNI EN ISO 17294-2	0,1
ARSENICO	mg/l	M10P001.0 Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 3120B APAT CNR IRSA 3020 Man 29/2003 EPA 200.8 EPA 6020 EPA 6010 UNI EN ISO 17294-2	0,05

Scarichi idrici			
Determinazioni	Unità di misura	Metodo analitico	Limiti di quantificazione
BORO	mg/l	APAT CNR IRSA 3020 Man 29/2003 Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 3120B EPA 200.8 EPA 6020 EPA 6010 UNI EN ISO 17294-2	0,2
BARIO	mg/l	APAT CNR IRSA 3020 Man 29/2003 Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 3120B EPA 200.8 EPA 6020 EPA 6010 UNI EN ISO 17294-2	0,2
CADMIO	mg/l	APAT CNR IRSA 3020 Man 29/2003 Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 3120B EPA 200.8 EPA 6020 EPA 6010 UNI EN ISO 17294-2	0,005
CROMO TOTALE	mg/l	APAT CNR IRSA 3020 Man 29/2003 Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 3120B EPA 200.8 EPA 6020 EPA 6010 UNI EN ISO 17294-2	0,2
CROMO VI	mg/l	APAT CNR IRSA 3150C MAN 29/2003 EPA 7199	0,1
FERRO	mg/l	APAT CNR IRSA 3020 Man 29/2003 Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 3120B EPA 200.8 EPA 6020 EPA 6010 UNI EN ISO 17294-2	0,2
MANGANESE	mg/l	APAT CNR IRSA 3020 Man 29/2003 Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 3120B EPA 200.8 EPA 6020 EPA 6010 UNI EN ISO 17294-2	0,2

Scarichi idrici			
Determinazioni	Unità di misura	Metodo analitico	Limiti di quantificazione
MERCURIO	mg/l	M10P001 APAT IRSA CNR 3200 Man 29/2003 EPA 200.8 EPA 6020 EPA 6010 EPA 7473 UNI EN ISO 17294-2	0,001
NICHEL	mg/l	APAT CNR IRSA 3020 Man 29/2003 Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 3120B EPA 200.8 EPA 6020 EPA 6010 UNI EN ISO 17294-2	0,2
PIOMBO	mg/l	APAT CNR IRSA 3020 Man 29/2003 Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 3120B EPA 200.8 EPA 6020 EPA 6010 UNI EN ISO 17294-2	0,02
RAME	mg/l	APAT CNR IRSA 3020 Man 29/2003 Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 3120B EPA 200.8 EPA 6020 EPA 6010 UNI EN ISO 17294-2	0,01
SELENIO	mg/l	M10P001 Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 3120B EPA 200.8 EPA 6020 EPA 6010 APAT CNR IRSA 3020 Man 29/2003 UNI EN ISO 17294-2	0,010
STAGNO	mg/l	APAT CNR IRSA 3020 Man 29/2003 Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 3120B EPA 200.8 EPA 6020 EPA 6010 UNI EN ISO 17294-2	0,1
TALLIO	mg/l	APAT CNR IRSA 3020 Man 29/2003 Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 3120B EPA 200.8 EPA 6020 EPA 6010 UNI EN ISO 17294-2	0,05

Scarichi idrici			
Determinazioni	Unità di misura	Metodo analitico	Limiti di quantificazione
ZINCO	mg/l	APAT CNR IRSA 3020 Man 29/2003 Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 3120B EPA 200.8 EPA 6020 EPA 6010 UNI EN ISO 17294-2	0,05
CIANURI TOTALI (come CN)	mg/l	EPA 9010C 2004+EPA 9014 1996 STANDARD METHODS 4500-CN C+4500-CN E APAT CNR IRSA 4070 MAN 29/2003	0,02
COLORO ATTIVO LIBERO	mg/l	APAT CNR IRSA 4080 MAN 29/2003 STANDARD METHOD 4500 CL G	0,02
SOLFURI	mg/l H ₂ S	APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 4500S=C,F APAT CNR IRSA 4160 MAN 29/2003	1
SOLFITI	mg/l SO ₃	APAT CNR IRSA 4150A MAN 29/2003 APAT CNR IRSA 4150B MAN 29/2003 UNI EN ISO 10304	0,1
FLUORURI	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 MAN 29/2003 STANDARD METHOD 4110 B+ 4110 D ISO 10359 -1 UNI EN ISO 10304 EPA 300.1	1
FOSFORO TOTALE (come P)	mg/l	STANDARD METHOD 4500 P,A,B,E APAT CNR IRSA 3020 Man 29/2003 EPA.200.7 UNI EN ISO 6878 M.U. 2252:08 UNI EN ISO 17294-2	0,2
AZOTO AMMONIACALE (come NH ₄)	mg/l NH ₄	APAT CNR IRSA 4030B MAN 29/2003 APAT CNR IRSA 4030C MAN 29/2003 APAT CNR IRSA 4030 A1/A2 MAN 29/2003	1
AZOTO NITROSO (come N)	mg/l N	STANDARD METHODS 4500 NO2 B STANDARD METHODS 4110 B + 4110 D APAT CNR IRSA 4050 MAN 29/2003 APAT CNR IRSA 4020 Man 29/2003	0,04
AZOTO NITRICO (come N)	mg/l N	APAT CNR IRSA 4020 MAN 29/2003 STANDARD METHODS 4500 NO3 B STANDARD METHODS 4110 B + 4110 D UNI EN ISO 10304 EPA 300.1	1
AZOTO ORGANICO (come N)	mg/l N	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29/2003 Calcolo	1

Scarichi idrici			
Determinazioni	Unità di misura	Metodo analitico	Limiti di quantificazione
AZOTO TOTALE	mg/l N	Calcolo APAT CNR IRSA 4060 MAN 29/2003 M.U. 2441 :12 UNI EN ISO 11905-1 UNI EN 12260	1
ESCHERICHIA COLI	UFC/100 ml	APAT CNR 7030 B,F Man 29 2003 M10R794.0 M10P509.0	1
SAGGIO TOSSICITÀ ACUTA (*)	EC 50%	APAT CNR IRSA 8030 Man 29 2003 UNI-EN ISO 11348-3	-
GRASSI E OLI ANIMALI VEGETALI	mg/l	APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 5520 C+5520F APAT CNR IRSA 5160 A1 e B1 Man 29 2003	0,5
IDROCARBURI TOTALI	mg/l	APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 5520 C + 5520F APAT CNR IRSA 5160 A2 Man 29 2003 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 EPA 8260 EPA 8015 UNI EN 9377-2	0,5
PCDD/PCDF	ng/l	EPA 1613	0,1
PCB-DL	ng/l TEQ	EPA 1668	0,1
FENOLI TOTALI		APAT CNR IRSA 5070 A1, A2, B MAN 29/2003 EPA 8270 M10R 736.0 EPA 528	
4-Nitrofenolo	mg/l		0,1
Fenolo	mg/l		0,1
2,4-Dinitrofenolo	mg/l		0,1
2-Nitrofenolo	mg/l		0,1
2-Clorofenolo	mg/l		0,1
2,4-Dimetilfenolo	mg/l		0,1
2-Metil-4,6-Dinitrofenolo	mg/l		0,1
4-Cloro-3-Metilfenolo	mg/l		0,1
2,4-Diclorofenolo	mg/l		0,1
3,4-Diclorofenolo	mg/l		0,1
2,4,6-Triclorofenolo	mg/l		0,1
Pentaclorofenolo	mg/l		0,1
Sommatoria Fenoli	mg/l		
ALDEIDI		APAT CNR IRSA 5010 A e B1 MAN 29/2003	

Scarichi idrici			
Determinazioni	Unità di misura	Metodo analitico	Limiti di quantificazione
Acetaldeide	mg/l		0,1
Crotonaldeide	mg/l		0,1
Cicloesanone	mg/l		0,1
Decanale	mg/l		0,1
Formaldeide	mg/l		0,1
Eptanale	mg/l		0,1
Esanale	mg/l		0,1
Nonanale	mg/l		0,1
Ottanale	mg/l		0,1
Pentanale	mg/l		0,1
Propanale	mg/l		0,1
Sommatoria Aldeidi	mg/l		
SOLVENTI ORGANICI AROMATICI		EPA 8260 APAT 5140	
Benzene	mg/l		0,01
Toluene	mg/l		0,01
Etilbenzene	mg/l		0,01
m,p-Xilene	mg/l		0,02
o-Xilene	mg/l		0,01
Stirene	mg/l		0,01
Propilbenzene	mg/l		0,01
Isopropilbenzene	mg/l		0,01
Sommatoria Solventi organici aromatici	mg/l		
SOLVENTI ORGANICI AZOTATI		EPA 8260 EPA 8270 M10R 026.0 M10R 731.0	
Acetonitrile	mg/l		0,1
Acrilonitrile	mg/l		0,1
Piridina	mg/l		0,1
Orto Toluidina	mg/l		0,1
Sommatoria Solventi Organici Azotati	mg/l		
SOLVENTI CLORURATI		EPA 8260 APAT 5150	
Diclorometano	mg/l		0,05
Cloroformio	mg/l		0,05
1,1,1-Tricloroetano	mg/l		0,05
Tetracloruro di carbonio	mg/l		0,05
1,2-Dicloroetano	mg/l		0,05
Tricloroetilene	mg/l		0,05

Scarichi idrici			
Determinazioni	Unità di misura	Metodo analitico	Limiti di quantificazione
Diclorobromometano	mg/l		0,05
Tetracloroetilene	mg/l		0,05
Dibromoclorometano	mg/l		0,05
1,2-Dibromoetano	mg/l		0,05
Bromoformio	mg/l		0,05
Esaclorobutadiene	mg/l		0,05
Sommatoria Solventi Clorurati	mg/l		
TENSIOATTIVI TOTALI (anionici e non ionici)	mg/l	M10R003 M10R759 MBAS + BIAS + Atenc M10R 021 Manuale Unichim n. 201 APAT CNR IRSA 5180 Man 29 2003 APAT 5170 Man 29 2003	0,2
Tensioattivi non ionici	mg/l	M10R003 BIAS M10R 018 M10R 760 M10R 021 APAT CNR IRSA 5180 Man 29 2003 Manuale Unichim n. 201	0,2
Tensioattivi anionici	mg/l	M10R003 APAT 5170 Man 29 2003 MBAS M10R 019 M10R 717 M10R 021 Manuale Unichim n. 201	0,2
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA)	mg/l	EPA 8270 APAT CNR IRSA 5080 MAN 29/2003 (HR) M10R030.0 Rev.0 2009	0,0002
PESTICIDI FOSFORATI		APAT CNR IRSA 5060 MAN 29/2003 APAT CNR IRSA 5100 29/2003 EPA8270	
Azinfos Etile (2642-71-9)	mg/l		0,005
Azinfos Metile (86-50-0)	mg/l		0,005
Clorpirifos etile (2921-88-2)	mg/l		0,005
Clorpirifos metile (52315-07-8)	mg/l		0,005
Diazinone (333-41-5)	mg/l		0,005
Dimetoato (60-51-5)	mg/l		0,005

Scarichi idrici			
Determinazioni	Unità di misura	Metodo analitico	Limiti di quantificazione
<i>Fosalone</i> (2310-17-0)	<i>mg/l</i>		0,005
<i>Malation</i> (121-75-5)	<i>mg/l</i>		0,005
<i>Metidation</i> (950-37-8)	<i>mg/l</i>		0,005
<i>Paration etile</i> (56-38-2)	<i>mg/l</i>		0,005
<i>Pration metile</i> (298-00-0)	<i>mg/l</i>		0,005
<i>Pirimifos metile</i> (29232-93-7)	<i>mg/l</i>		0,005
Somma Pesticidi Fosforati	mg/l		
PESTICIDI TOTALI – FOSFORATI ESCLUSI		APAT CNR IRSA 5060 MAN 29/2003 EPA8270	
<i>Aldrin</i> (309-00-2)	<i>mg/l</i>		0,001
<i>Alaclor</i> (15972-60-8)	<i>mg/l</i>		0,005
<i>Atrazina</i> (1912-24-9)	<i>mg/l</i>		0,005
<i>Desetil Atrazina</i> (10605-21-7)	<i>mg/l</i>		0,005
<i>Dieldrin</i> (60-57-1)	<i>mg/l</i>		0,001
<i>Eptacloro</i> (76-44-8)	<i>mg/l</i>		0,005
<i>Eptacloro epossido</i> (1024-57-3)	<i>mg/l</i>		0,005
<i>Lindano</i> (58-89-9)	<i>mg/l</i>		0,005
<i>Linuron</i> (330-55-2)	<i>mg/l</i>		0,005
<i>Metolaclor</i> (51218-45-2)	<i>mg/l</i>		0,005
<i>Molinate</i> (2212-67-1)	<i>mg/l</i>		0,005
<i>Oxadiazinon</i> (19666-30-9)	<i>mg/l</i>		0,005
<i>Simazina</i> (122-34-9)	<i>mg/l</i>		0,005
<i>Terbutilazina</i> (5915-41-3)	<i>mg/l</i>		0,005
<i>Desetil terbutilazina</i> (30125-63-4)	<i>mg/l</i>		0,005
<i>Trifluralin</i> (75635-23-3)	<i>mg/l</i>		0,005
<i>Benfluralin</i> (1861-40-1)	<i>mg/l</i>		0,005
<i>Clorotalonil</i> (1897-45-6)	<i>mg/l</i>		0,005
<i>Endosulfan</i> (115-29-7)	<i>mg/l</i>		0,005

Scarichi idrici			
Determinazioni	Unità di misura	Metodo analitico	Limiti di quantificazione
Folpet (13-07-3)	mg/l		0,005
Metribuzin (21087-64-9)	mg/l		0,005
Pendimetalin (40487-42-1)	mg/l		0,005
Endrin (72-20-8)	mg/l		0,001
Isodrin (465-73-6)	mg/l		0,001
Somma Pesticidi Totali - Fosforati Esclusi	mg/l		
Conducibilità	µS/cm a 20°C	APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ed 24 th 2023 2510 B	100
Cloruri	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	5
PFOA/PFOS	ng/L	ASTM D7979-20	500

(*) Trattandosi di acque con alto contenuto salino il saggio sarà eseguito con vibrio fischeri (in accordo alla nota 5 alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs n. 152/2006 e smi)

D3.3) RIFIUTI IN INGRESSO

Di seguito si riportano i metodi analitici e i limiti di quantificazione per le determinazioni dei composti ricercati nei rifiuti in ingresso al forno F3 (a matrice solida e a matrice liquida) e all'impianto TAS (a matrice liquida).

Rifiuti in ingresso al forno F3- Matrice solida			
Determinazioni	Unità di misura	Metodo analitico	Limiti di quantificazione
MERCURIO	mg/kg	M10F002.0 EPA 7473 EPA 6020 EPA 6010 UNI EN 15309	1
NICHEL	mg/kg	EPA 6010 EPA 6020 UNI EN ISO 11885 UNI EN 15309	20
PIOMBO	mg/kg	EPA 6010 EPA 6020 UNI EN ISO 11885 UNI EN 15309	20
RAME	mg/kg	EPA 6010 EPA 6020 UNI EN ISO 11885 UNI EN 15309	20
COLORO TOTALE	mg/kg	APAT IRSA CNR 4020 EPA 9056 EPA 5050 UNI EN 15408 UNI EN 15309	1000

Rifiuti in ingresso al forno F3- Matrice solida			
Determinazioni	Unità di misura	Metodo analitico	Limiti di quantificazione
FLUORO TOTALE	mg/kg	APAT IRSA CNR 4020 EPA 9056 EPA 5050 UNI EN 15408	1000
ZOLFO TOTALE	mg/kg	APAT IRSA CNR 4020 EPA 9056 EPA 5050 UNI EN 15408 UNI EN 15309	1000
POTERE CALORIFICO INFERIORE	kcal/kg	Irsa vol. 2 n.4 quaderno 64 UNI EN ISO 21654 + UNI EN ISO 21663	500

Rifiuti in ingresso al forno F3- Matrice liquida			
Determinazioni	Unità di misura	Metodo analitico	Limiti di quantificazione
pH	-	STANDARD METHODS 4500H+B APAT CNR IRSA 2060 MAN 29/2003 EPA 9045 CNR IRSA 1 Q 64 Vol. 3 1985	1
MERCURIO	mg/kg	M10F002.0 EPA 7473 EPA 6020 UNI EN 15309	1
NICHEL	mg/kg	EPA 6010 EPA 6020 APAT CNR IRSA 3020 UNI EN ISO 11885 UNI EN 15309	20
PIOMBO	mg/kg	EPA 6010 EPA 6020 APAT CNR IRSA 3020 UNI EN ISO 11885 UNI EN 15309	20
RAME	mg/kg	EPA 6010 EPA 6020 APAT CNR IRSA 3020 UNI EN ISO 11885 UNI EN 15309	20
COLORO TOTALE	mg/kg	APAT IRSA CNR 4020 EPA 9056 EPA 5050 UNI EN 15408 UNI EN 15309	1000
FLUORO TOTALE	mg/kg	APAT IRSA CNR 4020 EPA 9056 EPA 5050 UNI EN 15408	1000

Rifiuti in ingresso al forno F3- Matrice liquida			
Determinazioni	Unità di misura	Metodo analitico	Limiti di quantificazione
ZOLFO TOTALE	mg/kg	APAT IRSA CNR 4020 EPA 9056 EPA 5050 UNI EN 15408 UNI EN 15309	1000
POTERE CALORIFICO INFERIORE	kcal/kg	Irsa vol. 2 n.4 quaderno 64 UNI EN ISO 21654 + UNI EN ISO 21663	500
RESIDUO A 105°C	%	APHA Standard Methods for examination of Water and Wastewater 2540 B CNR IRSA 2 Q 64 Vol. 2 1984 UNI EN 15934	1
RESIDUO A 600°C	%	APAT CNR IRSA 2090D M 29 2003 CNR IRSA 2 Q 64 Vol. 2 1984 UNI EN 15934	1

[...omissis...]

5. Di stabilire che ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, prima di dare attuazione a quanto previsto dal presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA per modifica non sostanziale, il gestore è tenuto a darne comunicazione tramite PEC ad ARPAE di Ravenna;
6. Di stabilire, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, il gestore è tenuto **entro 90 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA ad adeguare tramite appendici le garanzie finanziarie attualmente in essere, con riferimento al presente atto.
Fino alla scadenza del termine sopraindicato di 90 giorni, l'attività può essere proseguita nell'installazione IPPC in oggetto alle condizioni indicate nell'AIA vigente.
Presso l'installazione, unitamente all'AIA, devono essere tenute le comunicazioni di avvenuta accettazione da parte di ARPAE SAE di Ravenna delle garanzie finanziarie prestate per esibirle ad ogni richiesta degli organi di controllo;
7. Di dare atto che le suddette garanzie finanziarie richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovranno successivamente essere adeguate alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
8. Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi;
9. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna e agli altri Enti interessati (Provincia di Ravenna, Comando Provinciale VV.F. di Ravenna, AUSL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica di Ravenna, Consorzio di Bonifica della Romagna), per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;

10. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE (www.arpae.it) e presso la sede di ARPAE di Ravenna, Via Marconi n. 14;
11. Di dare atto che per la realizzazione delle modifiche impiantistiche comunicate ai fini dell'AIA, sono comunque fatti salvi gli adempimenti a carico del gestore previsti dal D.Lgs n. 105/2015 in materia di rischio di incidente rilevante, nonché gli adempimenti previsti dai vigenti regolamenti edilizi;

DICHIARA che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ARPAE;

INFORMA che:

- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale di ARPAE, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE
"AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA"

Ing. Francesca Chemeri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.